

Statuto Associazione di Promozione sociale

AIDAI-Trentino Alto Adige

Art. 1 – Denominazione e sede

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale "**Associazione Italiana per i Disturbi dell'Attenzione e Iperattività – Sezione Trentino Alto Adige**", in breve denominata "A.I.D.A.I. – Trentino Alto Adige" con sede legale nel comune di Borgo Valsugana (TN) Via Montebello, 41.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione è sezione regionale dell' AIDAI NAZIONALE ma presenta autonomia fiscale, organizzativa, patrimoniale e contabile, fermo restando i principi e gli scopi di base dell'Associazione nazionale cui appartiene.

Art. 2 – Scopi

L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel settore clinico e sociale, sviluppando l'iniziativa di operare in tutti i modi utili a favore delle famiglie e dei singoli, svantaggiati e non, per superare il rischio o le conseguenze dell'emarginazione soprattutto dei più deboli, in special modo nel caso di Disturbi da deficit dell'attenzione con/senza impulsività e iperattività e patologie simili/correlate (disturbi e difficoltà dell'apprendimento o del comportamento, difficoltà psico-educazionali e cognitive, difficoltà di autoregolazione comportamentale/emotiva) nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e degli individui.

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di istruzione e ricerca scientifica nel campo dei disturbi dell'attenzione, iperattività e patologie correlate.

In particolare, l'associazione ha come scopi (e potrà svolgere le attività inerenti il perseguimento degli scopi di seguito elencati):

- fornire informazioni di carattere scientifico a genitori, insegnanti e adulti coinvolti nel problema dei disturbi dell'attenzione, iperattività e patologie correlate, sia in presenza che a distanza;
- mantenere contatti tra famiglie, scuole, servizi socio-sanitari, università e istituti privati interessati al settore di operatività dell'Associazione;
- promuovere studi e ricerche nel settore dei disturbi dell'attenzione, iperattività e patologie correlate;
- favorire la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche fra coloro che operano in questo settore ai fini di ricerca e di formazione degli operatori, clinici, scolastici, educativi;
- eseguire direttamente indagini, studi e ricerche;
- organizzare congressi ed incontri di formazione e cultura in collaborazione con enti locali e statali, A.S.L., Aziende Ospedaliere e Istituti privati;
- effettuare formazione del personale della scuola riguardo ai disturbi di attenzione e iperattività (e disturbi correlati) ed alle modalità di intervento più efficaci in ambito scolastico, in relazione ad essi, sia in presenza che a distanza.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione può aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al

raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività economiche e commerciali, accessorie, strumentali e sussidiarie ai fini istituzionali.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. E', altresì, previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Art. 3 – Ammissione ed esclusione degli associati

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali dell'Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento garantendo il versamento dell'eventuale quota associativa annuale. Possono, altresì, aderire gli enti giuridici non commerciali interessati, rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero da altro consigliere da questo delegato.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione. Contro l'eventuale diniego, motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. La decisione è inappellabile.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. E', quindi, espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. E', altresì, prevista l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato si perde:

- a) per morosità nel pagamento della quota associativa, protrattasi per 2 mesi dal termine di versamento richiesto;
- b) per recesso volontario;
- c) per esclusione.

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro 15 giorni dal termine di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'Associazione.

I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. Gli associati maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione e possono rivestire cariche associative; usufruiscono di tutti i servizi dell'associazione, hanno diritto di conoscere tutti i programmi dell'associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta, gli atti e i registri dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese.

Gli associati partecipano inoltre alla vita associativa, perseguendo gli scopi dell'associazione e favorendone lo sviluppo e la crescita; concorrono alla gestione dell'associazione direttamente, rivestendo le cariche associative e indirettamente, partecipando all'elezione delle cariche associative; hanno il dovere di rispettare le norme del presente statuto e di osservare un comportamento conforme alle finalità dell'associazione; devono svolgere le attività preventivamente concordate e finalizzate all'attuazione di un particolare programma; devono versare annualmente la quota associativa che viene stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Facoltativo, ad approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, potranno essere previsti i seguenti collegi di controllo e di garanzia (definiti all'art. 10 e 11):

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probitiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto. E', quindi, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'Associazione si avvale inoltre della presenza di Comitati tecnico-scientifici (comitato clinico, scolastico, editoriale, esecutivo, ed altri eventuali) cui spetta la predisposizione dei programmi annuali, inerenti le materie cliniche, le applicazioni didattiche e la ricerca scientifica nonché l'attuazione di attività editoriali o di realizzazione di specifiche iniziative (definiti all'art. 12).

Art. 6 – Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio/rendiconto e tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri ovvero quando ne faccia domanda motivata almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, ovvero da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla

prima. La convocazione è fatta mediante avviso scritto a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio/rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione degli organi sociali;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima, è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è ammessa la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. E' ammessa una sola delega per associato.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

E' previsto il principio del voto singolo, ai sensi dell'articolo 2532, comma 2, del Codice civile. E' espressamente escluso l'esercizio del voto per corrispondenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di numero 5 amministratori eletti dall'assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Può essere revocato dall'assemblea, con i quorum previsti dall'Assemblea ordinaria .

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente (se non eletto dall'Assemblea), un Vice-Presidente e un Segretario (ed eventuale Tesoriere).

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla sua sostituzione attingendo alla graduatoria dei primi non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione dei mancanti. I consiglieri cooptati o sostituiti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal vice Presidente di regola 3 volte l'anno o ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. Le modalità di convocazione avvengono tramite lettera, telefax o posta elettronica almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo nominato fra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato agli atti nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Le funzioni del Consiglio Direttivo riguardano le deliberazioni sull'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo provvede a tutti gli atti necessari ed utili all'efficienza dell'associazione:

- esamina i bilanci preventivi e consuntivi nonché la relazione della gestione finanziaria;
- delibera i regolamenti interni da far approvare all'Assemblea;
- approva le domande di ammissione
- si rapporta per la programmazione annuale con i vari comitati tecnico-scientifici di cui l'associazione può dotarsi

Qualora un consigliere desideri essere sostituito, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione in base alle votazioni espresse dall'Assemblea.

Un consigliere può essere estromesso dal suo incarico qualora commetta gravi inadempienze e il Consiglio Direttivo, dopo valutazione delle stesse, deliberi, con la maggioranza assoluta dei voti, la sua espulsione.

Il Consiglio Direttivo predisporre la bozza del bilancio annuale entro il 30 Giugno di ogni anno.

Art. 8 – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Resta in carica tre anni (se eletto direttamente dall'Assemblea) e può essere rieletto. Può essere, altresì, revocato con delibera della maggioranza dei consiglieri (ovvero per delibera assembleare).

In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Art. 9 – Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Nel caso di nomina di un Tesoriere, quest'ultimo è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione.

Il Collegio dei revisori rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile; esso nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 11 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo interno di garanzia, responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitro tra le varie componenti dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri.

- a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all'esclusione di esso;
- b) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci;
- c) controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie.
- d) dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.
- e) svolgere funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Probiviri

Art. 12- Comitati Tecnico-Scientifici

L'Associazione si avvale della presenza di più Comitati tecnico-scientifici cui spetta la predisposizione dei

programmi annuali, inerenti le materie cliniche, le applicazioni didattiche e la ricerca scientifica, i rapporti con il territorio e altre realtà pubbliche e private, la realizzazione di iniziative in linea con gli scopi della associazione.

Si prevedono competenze richieste così ripartite:

- Per il comitato clinico: medici specialisti in Neuropsichiatria Infantile, Pediatria, Psichiatria, Psicologi, Psicoterapeuti, addetti alla riabilitazione socio-sanitaria, Pedagogisti con formazione clinica.
- Per il comitato scolastico: pedagogisti, insegnanti e altri operatori scolastici
- Per il comitato editoriale: soci in regola con il versamento delle quote associative attivamente impegnati nella diffusione di dati scientifici o dei risultati delle ricerche o attività svolte dalla associazione anche con mezzi web e strategie di marketing dedicate
- Per il comitato esecutivo: soci in regola con il versamento delle quote associative attivamente impegnati nella realizzazione di attività anche di rilevazione e risposta al bisogno del territorio con analisi delle richieste e opportunità a cui l'associazione può aderire

Il comitato clinico deve essere costituito da almeno tre membri, il comitato scolastico da almeno due, il comitato editoriale da almeno due, il comitato esecutivo da almeno tre, in ogni caso eletti dall'Assemblea tra i propri soci. Ogni socio può partecipare a più comitati e ricevere più incarichi se deliberato dall'assemblea dei soci, fermo restando il rispetto di quanto previsto in altri articoli del presente Statuto.

I comitati, eletti dall'assemblea ordinaria, rimangono in carica 3 anni e deliberano a maggioranza semplice dei presenti. Per la validità delle sedute, deve essere presente almeno la metà più uno dei componenti il Comitato. Nella sua prima seduta, i Comitati eleggono il loro Coordinatore, cui spetta la direzione dei lavori dei Comitati ed il collegamento tra i Comitati stessi e gli altri Organi dell'Associazione. I Comitati si riuniscono almeno una volta all'anno, su convocazione del Coordinatore. I Comitati designano un Segretario delle loro sedute, cui spetta, tra l'altro, la redazione e la conservazione dei verbali e di tutti gli altri atti dei Comitati.

Art. 13 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) patrimonio iniziale di euro 250,00;
- b) quote associative ed eventuali contributi degli associati;
- c) donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;
- d) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione;
- h) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare e esplicitati nel Regolamento della Associazione, nonché da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea.

E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Bilancio o rendiconto

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto economico e finanziario.

Entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea ordinaria per la relativa approvazione. Essa rimarrà depositata almeno 30 giorni presso la sede dell'Associazione e nell'area riservata agli associati sul sito web dell'associazione, a disposizione delle consultazioni da parte di ogni associato.

Art. 15 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

Art. 16 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Presidente
Carlo Trepasoli
Segretario
Flavia del Porto